

STATUTO Associazione UNIWORDING

REVISIONE DEL 05.10.2023

La presente REVISIONE (riconoscibilità: carattere rosso) è stata discussa e accettata durante l'Assemblea dei soci Uniwording in data 01.03.2013

Art. 1 NOME E SEDE

“L'Associazione UNIWORDING” è costituita secondo il presente statuto e ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La medesima è apertita e aconfessionale. Ha sede a Castel San Pietro (CH/Cantone Ticino), Via Fontana, presso Mirella De Paris.

Art. 2 SCOPO

Scopo dell'Associazione è la creazione e la promozione della Lingua dei segni internazionale Uniwording, in particolare si propone di:

- favorire universalmente la comunicazione gestuale fra le persone udenti di ogni lingua e cultura grazie all'apprendimento della lingua dei segni internazionale Uniwording.
- attraverso un processo di sviluppo costantemente aggiornato, si elabora il contenuto lessicale della Lingua dei segni internazionale Uniwording, adattandola allo scopo sopra enunciato. Il vocabolario di segni “Uniwording” si ispira alle lingue dei segni già esistenti. Si darà particolare rilevanza ai segni di facile riconoscimento intuitivo in ambito internazionale.
- sviluppare un metodo multimediale per l'insegnamento e al tempo stesso un metodo per lo studio e per l'auto apprendimento.
- promuovere un'ampia sensibilizzazione rispetto ai vantaggi culturali e sociali di una comunicazione gestuale codificata e di facile e semplice accessibilità.
- formare una squadra di lavoro autonoma sostenuta finanziariamente con partecipazioni pubbliche o private, e con eventuali vendite del materiale creato a scopo didattico.
- formulare proposte per un rapido riconoscimento locale e internazionale dell'idea Uniwording e delle sue proposte multimediali.
- Oltre ai punti sopra citati, si intende mettere a disposizione degli enti internazionali che si occupano dell'insegnamento delle lingue dei segni (per i sordi) la didattica sviluppata dall' Associazione Uniwording, attraverso la vendita di materiale adatto all'apprendimento ad ogni età.

Sebbene il progetto non sia identificabile come iniziativa per i non udenti, Uniwording può diventare per i sordi che ne fossero singolarmente interessati una seconda lingua di straordinaria utilità, oltre alla possibilità di mettersi a disposizione per insegnarla a persone di ogni provenienza o età.

Art. 3 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'Associazione, per la crescita e la continuità del progetto, sono costituiti da: • le quote sociali e le donazioni delle socie e dei soci; • i contributi esterni (privati e/o pubblici); • le elargizioni di persone fisiche o giuridiche; • ogni altra fonte, comprese eventuali entrate straordinarie grazie alla vendita del materiale didattico ad enti che si occupano dell'insegnamento di altre lingue dei segni (in tal caso

saranno lingue per i sordi). L'Associazione non svolge un'attività commerciale propria e non ha scopo di lucro. La messa a disposizione remunerata del materiale didattico è, fino a nuovo avviso e al relativo futuro cambio di Statuto, da considerarsi come fase sperimentale in continua evoluzione e con margini di guadagno irrisori, in ogni caso immediatamente reinvestiti nella crescita del progetto stesso.

I revisori verificheranno annualmente il rapporto di bilancio.

Art. 4 RESPONSABILITÀ

L'Associazione Uniwording risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi.

Art. 5 AMMISSIONE MEMBRI

Possono divenire membre/i dell'Associazione le persone - fisiche e/o giuridiche - che ne condividono gli scopi, unitamente ad associazioni e fondazioni interessate alla promozione della cultura e della socialità grazie ad una conoscenza condivisa della lingua dei segni Uniwording. La qualifica di membro è ottenuta con l'accettazione da parte del Comitato e il versamento della quota sociale una tantum di fr. 50.- per le persone fisiche, fr. 30.- per studenti e AVS, e di fr. 200.- per le persone giuridiche.

Art. 6 DIMISSIONE ED ESCLUSIONE

Cessa di far parte dell'Associazione chi dichiara (tramite avviso scritto o dimostrando di non più partecipare partecipare al progetto da un minimo di 6 mesi) di volerne uscire, chi rifiuta il pagamento dei contributi annuali dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza dei medesimi, e chi ne sia escluso. Le dimissioni possono essere date con un preavviso di tre mesi. Per l'esclusione di un membro è necessaria la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 7 ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale delle socie e dei soci;
- il Comitato direttivo;
- i revisori.

Art. 8 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione e si compone di tutti i membri di cui all'art. 5. L'Assemblea è convocata dal Comitato, almeno una volta all'anno e di regola entro fine giugno. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con un preavviso di almeno 15 giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Covid 19 ha dato avvio all'abitudine di trovarsi per deliberare preferibilmente online.

Decisioni su temi che non figurano all'ordine del giorno possono essere adottate unicamente con l'assenso di tutti i soci presenti.

Art. 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione ed esercita le seguenti competenze:

- nomina del Comitato;
- nomina dei revisori;
- approvazione degli orientamenti e degli indirizzi;

- approvazione dei conti e del rapporto di revisione;
- determinazione della quota annua;
- approvazione e modifica dello statuto;
- espulsione di soci;
- scioglimento dell'associazione;
- decisione su tutti i temi non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Associazione.

Art. 10 DIRITTO DI VOTO

Ogni membro ha diritto a un voto.

Art. 11 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

- L'Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei presenti.
- Per la revisione dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con un'altra associazione è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei presenti.
- Il Presidente convoca le sedute secondo necessità.
- Se due membri di Comitato lo richiedono, il Presidente deve convocare il Comitato entro 20 giorni dalla richiesta.
- Il Comitato può validamente deliberare alla presenza di almeno 3 membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.
- L'Associazione è rappresentata con firma collettiva a 2 dal Presidente e da un altro membro del Comitato.

Art. 12 COMITATO

Il Comitato dell'Associazione è formato da 5 a 7 persone, compreso il presidente, che prestano la loro attività per il Comitato gratuitamente. Esso designa al suo interno la/il vicepresidente, la/il cassiera/e, le/i quali sono nominate/i per un periodo di due anni, e sono sempre rieleggibili.

Art. 13 COMPETENZE DEL COMITATO

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita le seguenti competenze:

- cura il conseguimento dei fini statutari e l'esecuzione delle delibere prese dall'assemblea;
- promuove iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- ha la facoltà di attribuire a terzi mandati per consulenze strategiche e per la relativa messa in pratica;
- ammette nuovi soci;
- tiene la contabilità, allestisce il bilancio ed il conto economico annuali, che saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta al 31 dicembre 2011;

Art. 14 REVISORI DEI CONTI

Come revisori dei conti possono essere designati due membre/i, nominate/i per un periodo di 2 anni e rieleggibili, o eventualmente un ufficio esterno specializzato. I revisori esaminano i conti annuali e redigono il relativo rapporto all'attenzione dell'Assemblea.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea generale convocata a tale scopo, che decide a maggioranza di almeno due terzi delle socie/dei soci presenti. In caso di scioglimento i beni restanti verranno devoluti ad uno o più enti di pubblica utilità, aventi attività analoga, e a loro volta al beneficio dell'esenzione fiscale.

Il presente Statuto revisionato è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi il giorno 01.10.2023